

Risultati

CAMPIONATO SERIE D MASCHILE		
GIRONE A 8/A		
DOMINANTE ARDEA	COLLEVECCHIO	5 - 1
REAL PALOMBARA 1923	SPORT OLIMPIA	1 - 0
TEAM GARDEN 2001	CS LAURENTUM	5 - 1
GIRONE B 10/A		
PAVONA S.EUGENIO I PAPA	TEAM NUOVA FLORIDA 2005	2 - 5
SPQV VELLETRI CALCIO	ATLETICO ROCCAMASSIMA	3 - 2
VISUAL TECHNOLOGY C5	PRO CALCIO CECCHINA	6 - 4
GIRONE C 10/A		
APPIO FUTSAL	ATLETICO APPIO	6 - 1
COLLI ALBANI CALCIO A 5	ATLETICO ROMANINA	7 - 5
EDILISA	IMPERA	4 - 4
FORTY FIGHTERS	INDIPENDIENTE CIAMPINO	3 - 5
POLISPORTIVA CIAMPINO	SAN FRANCESCO	5 - 1
GIRONE D 10/A		
FRASSATI C5	SAN LUCA FUTSAL	1 - 0
NOVA 7	EMMESSE SPORT	1 - 4
REAL LEGIO COLLEFERRO CA5	LUDIS ITALICA	5 - 3
REAL ROMA SUD A.S.D.	SANT AGNESE CALCIO	5 - 0
REAL TURANIA CALCIO	VIRTUS SAN GIUSTINO	1 - 4
GIRONE E 8/A		
DON BOSCO CINECITTA C5	VIRTUS AURELIO	1 - 2
FREE FOOTBALL ROMA	PROGETTO FUTSAL CALCIO A5	2 - 3
VICOLO	TEAM ROMA FUTSAL	8 - 4
GIRONE F 8/A		
BALDUINA SPORTING CLUB	STIMIGLIANO 1969	7 - 3
CMC	*BRACELLI CLUB A R.L.	4 - 0
HELLAS MONTEVERDE	DISTRICT SEVEN	1 - 2
NANDO VIOLA	REAL MONTEBUONO	9 - 3
PETRIANA	PALMAROLA CLUB A R.L.	2 - 0
GIRONE G 8/A		
PENTA ROMA	FIUMICINO S.C. 1926	0 - 4
R.C.C. TEVERE REMO	SPORTING CLUB THULE	3 - 3
REAL AZZURRA ETRURIA	SPORTING MONTESACRO	7 - 3
REAL CIVITA CASTELLANA C5	ATLETICO TIRRENA CV	8 - 3
ROSSOBLU	VIRTUS PARIOLI	6 - 7

CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE		
GIRONE A 10/A		
A.M.B. FROSINONE C5	LATINA MMXVII FUTSAL	9 - 0
BORGATA TOR SAPIENZA	AUDACE 1919	9 - 0
FB5 TEAM ROME A R.L.	VIRTUS LAZIO	8 - 1
LAUNDROMAT GAETA FUTSAL	FORTE COLLEFERRO A.S.D.	1 - 9
PRO CALCIO CECCHINA	BORGHESIANA	5 - 6
WOMEN ROMA CALCIO A 5	FUTSAL SETTECAMINI	0 - 2
GIRONE B 10/A		
LUISS S.S.D.A R.L.	CASPERIA	RICORSO
NORDOVEST	BASSANO ROMANO	11 - 0
SAN PIO X S.S.D. ARL	REAL FIUMICINO	1 - 0
SPORT SABINA 2021	OXYGENE	4 - 5
TORRINO C5 VILLAGE	ULIVI VILLAGE CALCIO	1 - 2

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. **Sig. Francesco LA MUSTA** nella seduta del 22 Febbraio 2022:

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D ROMA

GARE DEL 18/ 2/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 APPIO FUTSAL

Perchè propri sostenitori al termine del I° tempo aggredivano i calciatori della squadra avversaria con spinte insulti e sputi.

Nella concitazione veniva colpito da una manata al volto un calciatore.

Tale comportamento si ripeteva anche a fine gara, sempre gli stessi sostenitori rivolgevano per tutta la durata della gara insulti e minacce all'indirizzo dell'arbitro.

Euro 150,00,00 SAN LUCA FUTSAL

Perchè durante tutta la gara, proprio sostenitore rivolgeva insulti e minacce all'indirizzo dell'arbitro.

Al termine del I° tempo lo stesso sostenitore assumeva un comportamento minaccioso all'indirizzo del direttore di gara.

Al termine della gara si accendeva una zuffa fra sostenitori delle due Società.

Euro 100,00 FRASSATI C5

Perchè al termine della gara, propri sostenitori prendevano parte a una zuffa con sostenitori avversari.

Euro 75,00 R.C.C. TEVERE REMO

Perchè un proprio sostenitore rivolgeva frasi irrispettose all'indirizzo dell'arbitro e al termine della gara, entrato sul terreno di gioco rivolgeva insulti ai giocatori ed allo staff della squadra avversaria.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 3/2022

CANTARINI MASSIMO (HELLAS MONTEVERDE)

Protestava con parole e gesti.

BRODI MASSIMO (SPORTING CLUB THULE)

Urlando si avvicinava alla panchina della squadra avversaria ed assumeva comportamento minaccioso un giocatore avversario spintonandolo.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CECCARELLI STEFANO (PROGETTO FUTSAL CALCIO A5)

Allontanato per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare assumeva un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DEL ROSSO MASSIMO (CMC)

Protestava animatamente e con fare minaccioso, prima di allontanarsi dal recinto di gioco, rivolgeva frasi offensive all'ufficiale di gara.

Per un fallo fischiato contro la propria squadra.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

DE PAOLIS CARLO (ATLETICO TIRRENA CV)
ALBERTO

Alla notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione assumeva un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro e gli rivolgeva frasi offensive.

I compagni di squadra tentavano di allontanarlo ma liberatosi si avvicinava all'arbitro e simulando di colpirlo con un pugno, gli rivolgeva frasi offensive uscendo dal terreno di gioco si privava della divisa di gioco reiterando i gesti irrispettosi all'indirizzo dell'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MIGNOGNA FRANCESCO (NOVA 7)

OUAFIQ AZIZ

(REAL CIVITA CASTELLANA C5)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DURANTE ALESSANDRO (ATLETICO ROMANINA)
BALDUCCI CATALDO (STIMIGLIANO 1969)
BASILE LORENZO (VISUAL TECHNOLOGY C5)

GIOCONDO ANDREA (ATLETICO TIRRENA CV)
DI TOMMASO FEDERICO (STIMIGLIANO 1969)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

BAFARO MATTIA (ATLETICO APPIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZULLI LUDOVICO (LUDIS ITALICA)

ATTIANI STEFANO

(REAL LEGIO COLLEFERRO CA5)

GARE DEL 21/ 2/2022**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

FRACASSI FABIO (ROSSOBLU)

LANA ANDREA

(ROSSOBLU)

CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMM. SERIE D ROMA

GARE DEL 12/ 2/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 12/ 2/2022 CASPERIA - NORDOVEST

Si da atto che la Società ASD NORD OVEST non ha dato seguito al preannuncio telegrafico di reclamo, peraltro inammissibile ai sensi del comma 1) dell'art.67 del C.G.S., in merito alla gara in epigrafe.

Si soggiunge che qualora la Soc. ASD NORD OVEST intendesse considerare quale ricorso quanto rappresentato in sede di preannuncio lo stesso, peraltro privo di "petitum", va considerato ugualmente inammissibile per inosservanza di quanto stabilito dal comma 2) del già citato art.67 del C.G.S.

Ciò premesso letto quanto riportato negli atti di gara, da dove risulta che l'incontro in epigrafe non è stata disputata per assenza della SOC. ASD NORD OVEST che alla luce di quanto sopra riportato deve intendersi rinunciataria a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 53 delle NOIF, visto pertanto l'art.67 del C.G.S. e l'art. 53 delle NOIF

SI DECIDE

a) Di infliggere alla SOC. NORD OVEST la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 -6 nonché la penalizzazione di un punto in classifica;

b) Comminare alla SOC NORD OVEST l'ammenda di Euro. 200 (1° rinuncia)

Si dispone addebitarsi il contributo ricorso ai sensi dell'art.48 del C.G.S.

GARE DEL 18/ 2/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 18/ 2/2022 LUISS S.S.D.A R.L. - CASPERIA

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società Luiss ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

gara del 18/ 2/2022 SAN PIO X S.S.D. ARL - REAL FIUMICINO

Visti gli atti ufficiali, rilevato che:

- Al 28° del I Tempo veniva allontanato l'allenatore della Soc. REAL FIUMICINO Sig CALABRESE Marcello per aver rivolto espressioni irrispettose all'indirizzo dell'arbitro;

- Durante l'intervallo della gara mentre l'arbitro si trovava nel proprio spogliatoio udiva delle urla provenienti dall'esterno.

Uscito dallo spogliatoio l'arbitro notava il capitano della Soc. REAL FIUMICINO ferito sopra l'occhio destro;

- La stessa calciatrice avvicinandosi all'arbitro riferiva di essere stata colpita da un dirigente della squadra avversaria presente tra il pubblico;

- A questo punto la predetta calciatrice richiamava tutti i componenti della propria squadra e richiedendo l'intervento della Forza Pubblica, manifestava all'arbitro la volontà di non voler proseguire l'incontro in quanto, a suo dire, non vi erano più le condizioni psicologiche idonee al prosieguo.

A tal proposito rilasciava una dichiarazione in tal senso al direttore di gara,

- Nel frattempo interveniva la Forza Pubblica che provvedeva ad accompagnare i componenti della Soc REAL FIUMICINO fuori dall'impianto di gioco.

Letto quanto sopra nel referto di gara, che giova ricordarlo forma per questo Giudice fonte unica di prova, osservato che l'arbitro non ha visto personalmente chi e se abbia colpito al volto la calciatrice della Soc REAL FIUMICINO e premesso che la decisione di proseguire o meno una gara è competenza esclusiva dell'arbitro e quindi la Soc. REAL FIUMICINO, allo stato delle cose, deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti ai sensi dell'art.53 delle NOIF e visto l'art. 10 del C.G.S.

SI DECIDE

A) Di infliggere alla SOC. REAL FIUMICINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6 e di penalizzare la stessa Società di un punto in classifica;

B) Di comminare alla stessa Società REAL FIUMICINO l'ammenda di Euro 200,00 (1^ rinuncia)

C) Di inibire a ricoprire incarichi federali fino al 4.3.2022 il Sig. CALABRESE Marcello

SI TRASMETTONO GLI ATTI DI GARA ALLA PROCURA FEDERALE PER EVENTUALI ULTERIORI ACCERTAMENTI

IL GIUDICE SPORTIVO
DOMENICO D'AMBROSIO

Publicato in Roma il 23 Febbraio 2022

IL SEGRETARIO
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto